

**DELIBERA N. 523/20/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PETRIOLO (MC) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 ottobre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *“che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”* e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo*

*relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;*

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 15 luglio 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la nota del 16 settembre 2020 (prot. n. 0376655) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso l’esito dell’accertamento istruttorio nei confronti del Comune di Petriolo per la segnalazione del 20 agosto precedente con la quale il Sig. Matteo Santinelli, candidato Sindaco alle elezioni amministrative “Insieme per Petriolo” nel rappresentare che “*su Facebook quasi quotidianamente vengono condivisi da parte di alcuni amministratori messaggi postati da “Comune di Petriolo” e che in data 11 c.m. un post (corredato da 5 foto) è addirittura firmato da “Domenico Luciani – Sindaco di Petriolo”, ha diffidato il Sindaco ad utilizzare “le Istituzioni a fini propagandistici”*”. Più precisamente, a seguito della richiesta di istruttoria da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 25 agosto 2020 (prot. n. 349115) e del sollecito del 15 settembre seguente (prot. n. 0375849), il Comitato regionale competente ha ritenuto sussistente la violazione dell’articolo 9 della legge 28/2000 per mancanza del “*requisito della forma impersonale*”, considerando che la nota di “*riscontro da parte del Sindaco di Petriolo*” alla diffida in questione, pervenuta in via del tutto autonoma all’Autorità in data 24 agosto 2020 (prot. n. 0348492), contenesse le controdeduzioni dell’Ente;

VISTE le successive note del 18 settembre 2020 (prot. n. 0382103) ed in particolare del 1° ottobre 2020 (prot. n. 0402817), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche - dietro richiesta dell’Autorità del 16 settembre 2020 - ha avviato il procedimento nei confronti del Comune di Petriolo *ex* articolo 10 legge 28 del 2000 ed ha trasmesso le conseguenti conclusioni di istruttoria sommaria, ribadendo, nella seduta del 30 settembre 2020, la proposta di adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 21 settembre 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Petriolo, ing. Domenico Luciani, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formula dal Comitato, rappresentando, in sintesi, quanto segue:

- *caratteristiche della pagina del Comune di Petriolo sono: di recare al proprio interno il logo comunale, di comprendere diverse notizie e foto afferenti all'attività comunale nonché di recare dichiarazioni degli amministratori dell'ente;*
- *la pagina di Domenico Luciani Sindaco di Petriolo è invece una pagina che è stata creata per distinguere i post strettamente personali pubblicati sul [...] profilo personale da quelli inerenti all'attività del Sindaco e non reca al proprio interno il logo comunale;*
- *la norma esclude dall'applicazione del divieto la comunicazione pubblica indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; se ne deduce, quindi, che l'obiettivo del legislatore non è quello dell'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche nel periodo precedente le elezioni, bensì quello di ridurre ogni forma di propaganda surrettizia. Ne consegue che il divieto risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, restando salva la comunicazione intesa come servizio necessario ai cittadini. A tal proposito poco rileva che le comunicazioni oggetto della segnalazione siano a firma del sindaco o con una sua immagine;*
- *pertanto "appare ovvio e scontato che della comunicazione istituzionale, anche effettuata attraverso la pagina facebook del comune o del sindaco, sia autore il sindaco e la maggioranza che lo sostiene. Aggiungasi che in un piccolo paese come Petriolo (1885 abitanti) il nome ed il volto del sindaco sia per forza di cose noto, rendendo ancora più irrilevante l'indicazione o meno del nome o della foto del sindaco unita alla notizia pubblicata";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 ed è proseguito fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate

a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla convocazione dei comizi referendari che per prima si è configurata in ordine temporale (18 luglio 2020) e per tutto l’intero periodo elettorale fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura di entrambe le campagne per le elezioni referendaria e amministrative, stante la sovrapposizione cronologica delle due consultazioni elettorali;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate e dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATE le pubblicazioni effettuate nel profilo *facebook* di Domenico Luciani Sindaco di Petriolo 2015-2020 al seguente indirizzo: <https://it-it.facebook.com/pages/category/Politician/Domenico-Luciani-Sindaco-di-Petriolo-2088936874753924/> ed in particolare quelle dell’11, 13, 24 agosto 2020 e del 9 e 12 settembre 2020, tuttora disponibili, le quali recano rispettivamente le prime tre i seguenti titoli “*Interventi edilizia scolastica per riapertura scuola a settembre*” con relative foto, “*Ci siamo quasi...Finalmente si torna a rivedere la splendida facciata della nostra scuola senza ponteggi*”, “*La mia doverosa replica alla nota di diffida dei candidati della lista “Insieme per Petriolo” sulla comunicazione istituzionale e la propaganda elettorale*” con la lettera del Sindaco su carta intestata del Comune di Petriolo, e le ultime due del 9 e 12 settembre 2020 “*Inizio anno scolastico 14 settembre: aggiornamento*” con l’espressione del seguente tenore: “*Grazie all’impegno e allo spirito di servizio di tutti i dipendenti comunali è tutto pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico*”;

RILEVATO che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Petriolo attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dall’ing. Domenico Luciani;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO tuttavia che il profilo *facebook* di Domenico Luciani riporta la dicitura “*Domenico Luciani Sindaco di Petriolo 2015-2020*” e tra le informazioni l'indicazione di “*Profilo istituzionale del Sindaco del Comune di Petriolo in carica dal 01/06/2015 al 22/09/2020*”, la mail: [sindaco@comune.Petriolo.mc.it](mailto:sindaco@comune.Petriolo.mc.it) e il link al sito *web* istituzionale dell'Ente: <http://www.comune.petriolo.mc.it/>;

RILEVATO altresì che la pagina *facebook* di Domenico Luciani Sindaco di Petriolo 2015-2020 e quella del profilo *facebook* istituzionale del Comune di Petriolo risultano tra loro correlate, potendosi accedere dall'una e all'altra e viceversa;

RILEVATO infine che il post pubblicato sul profilo *facebook* di Domenico Luciani Sindaco di Petriolo 2015-2020 del 9 settembre 2020 dal titolo “*Inizio anno scolastico 14 settembre: aggiornamento*” è stato condiviso in pari data nella pagina *facebook* istituzionale del Comune di Petriolo;

RITENUTO quindi che le pubblicazioni in questione, essendo riferibili al Sindaco di Petriolo nella sua veste istituzionale, sono riconducibili all'Amministrazione Comunale, interessata alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è a sua volta ricandidato sindaco;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso la pubblicazione dei *post* dell'11, 13, 24 agosto 2020 e del 12 e 9 settembre 2020 sul profilo *facebook* “*Domenico Luciani Sindaco di Petriolo 2015-2020*”, oggetto di segnalazione, quest'ultimo condiviso anche nel profilo *facebook* del Comune di Petriolo, non presentano i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni riportate ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed amministrativo senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che i *post* pubblicati dal Sindaco di Petriolo riportano le immagini di edifici scolastici comunali e nella nota di risposta di diffida anche il logo dell'Ente, nonché espressioni di soddisfazione per i lavori comunali realizzati e di enfasi con valenza propagandistica;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO necessario disporre la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, nonché, come avvenuto per analoghe fattispecie, prevedere altresì un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della condotta, nella specie, dei post oggetto di segnalazione realizzati in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione dei Commissari Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli, relatori ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Petriolo, entro il termine di un giorno dalla notifica del presente atto, di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione dei *post* in data 11, 13, 24 agosto 2020 e 9 e 12 settembre 2020 sul profilo *facebook* *“Domenico Luciani Sindaco di Petriolo 2015-2020”*, e di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Petriolo, sulla *home page*, entro il medesimo termine e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina *facebook* *“Domenico Luciani Sindaco di Petriolo 2015-2020”* dei post dell'11, 13, 24 agosto 2020 e 9 e 12 settembre 2020. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”* all'indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Petriolo e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

IL COMMISSARIO RELATORE  
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone